



Prefettura di Asti
Ufficio territoriale del Governo

Asti, 8 aprile 2020

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia
Loro Sedi

e, p. c. Al Sig. Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte
Al Sig. Prefetto di Torino
Al Sig. Presidente della Provincia di Asti
Al Sig. Questore di Asti
Al Sig. Comandante provinciale Carabinieri di
Asti
Al Sig. Comandante provinciale Guardia di
Finanza di Asti

Oggetto: Ordinanze contingibili e urgenti adottate per ragioni di sanità.

Sono pervenute nei giorni scorsi diverse ordinanze emanate ai sensi dell'art. 50, comma 5, T.U.O.E.L., che hanno disposto ulteriori, più restrittive misure rispetto a quelle già attualmente in vigore per effetto dei provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Piemonte, volti al contenimento e alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Detti provvedimenti contingibili e urgenti, che hanno disposto, in particolare, la chiusura degli esercizi commerciali nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 aprile, vengono motivati con l'esigenza, nell'attuale contesto emergenziale, di contenere gli spostamenti delle persone in occasione delle imminenti festività pasquali.

In tema di ordinanze contingibili e urgenti, come è noto alle SS.LL., è intervenuto il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 che, all'art. 3, ha sancito che le ordinanze regionali e comunali, adottate per ragioni di sanità sulla base della normativa in materia, possano essere emanate, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, unicamente nel caso di *specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso.*

Inoltre, tali ordinanze possono introdurre prescrizioni più restrittive unicamente nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legge e *non debbono essere in contrasto con le misure statali.*

Alla luce delle richiamate disposizioni normative nessuna delle ordinanze trasmesse supera il vaglio di legittimità, non essendo emerse, tra l'entrata in vigore del DPCM del 22 marzo scorso e le ordinanze sindacali in argomento, *specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario*, che, peraltro, avrebbero dovuto essere suffragate da evidenze scientifiche rappresentate dai competenti organismi sanitari. In tal senso si è espressa anche la circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno, prot. n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot. Civ. del 2 marzo 2020, con la quale si richiama l'attenzione dei Prefetti *sulla necessità che qualsiasi provvedimento di carattere straordinario da adottare in base alla normativa vigente consolidata o in base alle recenti disposizioni emanate in occasione dell'emergenza, debba fondarsi rigorosamente su valutazioni medico – sanitarie, basate su precise conoscenze scientifiche, provenienti dagli organismi competenti*.

Oltretutto tali ordinanze appaiono in contrasto con le misure statali che non prescrivono la chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, correndo il concreto rischio, in tal modo, di indurre un maggiore affollamento degli esercizi commerciali nei giorni precedenti le festività.

Infine, le medesime ordinanze intervengono in ambiti estranei alle misure di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 25 marzo del 2020; infatti, né la lett. a) né la lett. g), della menzionata disposizione, richiamate in talune ordinanze, possono idoneamente sorreggere i divieti disposti, in quanto appare irragionevole limitare la circolazione delle persone nei giorni festivi, diversamente dagli altri giorni, senza plausibili, evidenti motivi, peraltro in un contesto ordinamentale, di matrice liberale, che favorisce l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi per venire incontro alle esigenze dei consumatori.

In ragione dei dedotti rilievi, le ordinanze in questione appaiono inefficaci in quanto esorbitanti i limiti posti dall'art. 3 del più volte richiamato decreto legge.

Sarebbe auspicabile che le iniziative di chiusura degli esercizi commerciali per il doveroso rispetto delle festività pasquali discendessero da chiari indirizzi del governo centrale o, quantomeno, regionale per evitare confuse situazioni in ambito locale con possibili distorsioni del mercato.

Come ben chiarito dal Consiglio di Stato nella decisione, resa nota in data odierna, con la quale viene annullata l'ordinanza del sindaco del Comune di Messina, *in presenza di emergenze di carattere nazionale, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell'emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali*.

Tali considerazioni, provenienti dal massimo organo della giurisdizione amministrativa, dovrebbero indurre una salutare riflessione sui limiti, nell'attuale contesto, caratterizzato da un rigoglioso viluppo di disposizioni di fonte governativa e/o regionale, del potere di ordinanza sindacale, che dovrebbe tendere ad evitare, salvo i casi di conclamate, gravi emergenze locali, l'adozione di disposizioni a volte ridondanti, altre volte ripetitive di norme di rango superiore ovvero incidenti, irragionevolmente, sui diritti di libertà dei cittadini.

Procedendo in tal modo, come evidenziato anche dalla stampa più accorta, si rischia un continuo corto circuito istituzionale e, soprattutto si suscita un'oggettiva difficoltà, negli stessi operatori di polizia chiamati ad applicare le disposizioni adottate, di conoscere le norme in vigore.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si chiede ai Sindaci che hanno già adottato le ordinanze in argomento di ritirarle in ragione dei richiamati vizi giuridici. Gli altri sindaci sono pregati di evitare provvedimenti recanti ulteriori restrizioni per i cittadini non fondate su rigorosi criteri di urgenza e necessità.

IL Prefetto
Terribile
